



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 634 del 2015, proposto da:

Chiara Garo', Maria Carmela Sottile, Gabriele Angelo Castorina, Cristina Barone, rappresentati e difesi dagli avv. Santi Delia, Michele Bonetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., Universita' degli Studi di Catania, Universita' degli Studi di Milano, Universita' degli Studi di Napoli "Federico II", Universita' degli Studi di Padova, Universita' degli Studi di Messina, Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata", Universita' degli Studi di Verona in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

Cineca - Consorzio Interuniversitario in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti di

Belpiede Alessandro, Poletti Marco, Salvio Gianmaria, Petricca Fabio, controinteressati non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal MIUR in data 5 novembre 2014 per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 e di tutti i successivi provvedimenti di scorrimento ed assegnazione dei posti, con particolare riferimento alla scuola di specializzazione indicata in ricorso;

del bando di concorso di cui ai DD.MM. 8 agosto 2014, n. 612, 23 luglio 2014, n. 584 e 29 agosto

ove interpretati nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le "specifiche graduatorie di scuola in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la "prima" delle opzioni prescelte;

del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 recante "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368" ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di gradazione delle scuole prescelte;

del verbale di nomina della Commissione del 2 settembre 2014;

del verbale del 3 novembre 2014 della Commissione nazionale di concorso e del verbale primitivo di assegnazione dei c.d. SSD,

del verbale della Commissione del 4 novembre 2014, nonché di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati e di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alle Scuole di specializzazione in medicina a.a. 2013/2014 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l'ordine di preferenza della tabella depositata;

nonché per la condanna

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica con l'ammissione al corso di specializzazione per cui è causa e in via subordinata per equivalente monetario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca e di Università' degli Studi di Catania e di Università' degli Studi di Milano e di Università' degli Studi di Napoli "Federico II" e di Università' degli Studi di Padova e di Università' degli Studi di Messina e di Università' degli Studi di Roma "Tor Vergata" e di Università' degli Studi di Verona;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe in data 7 gennaio 2015 e depositato il successivo 15 gennaio, i ricorrenti espongono di avere partecipato alla procedura di ammissione alle Scuole di Specializzazione in particolare la Garò in Endocrinologia a Milano, la Sottile in Geriatria a Catania, la Barone in Anatomia Patologica alla Federico II di Napoli e il Castorina a Medicina fisica e riabilitativa in Milano.

1.1 Con più premesse in fatto, i ricorrenti espongono altresì la vicenda per cui si è verificata l'inversione della batteria completa dei 30 quesiti per l'Area Medica con quella dei quesiti per l'Area dei Servizi Clinici e come il MIUR, a seguito del verbale in data 3 novembre 2014 ad opera della Commissione nazionale del concorso e sulla base del parere dell'Avvocatura dello Stato, ha proceduto a mantenere fermi 28 quesiti per ciascuna delle due aree non convalidando quattro domande, due per ogni area. E ciò ha comportato che ad ogni candidato fosse attribuito il punteggio di 2,60 per le domande eliminate.

1.2 Rappresentano ancora che non solo le quattro domande due per ciascuna Area sarebbero errate, ma che almeno altri sei quesiti non ammettono risposte esatte. Infatti nella riunione del 4 novembre 2014 la Commissione ha dichiarato che anche la domanda n. 8 della Scuola di endocrinologia era errata ed analogamente riconosceva per la domanda n. 3 della Scuola di Specializzazione in malattie

dell'apparato cardiovascolare.

All'esito di tale procedura, il MIUR - riferiscono le ricorrenti – è entrato sui singoli compiti ed ha attribuito a tutti il punteggio per le domande sbagliate.

2. Avverso gli atti in epigrafe indicati deducono le censure che saranno meglio oltre esposte ed esaminate. Concludono con istanza cautelare di ammissione con riserva ed in soprannumero e per l'accoglimento del ricorso previa verifica o consulenza tecnica d'ufficio sulle domande, insistendo che soltanto una pronuncia risarcitoria in forma specifica consentirebbe di compensare la compressione della posizione giuridica soggettiva di cui gli stessi sono titolari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 3 e 30, comma 2 c.p.a.

3. L'Amministrazione dell'istruzione si è costituita in giudizio con compiuta memoria.

4. Pervenuta la causa alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2015 per la trattazione dell'istanza cautelare è stato trattenuto in decisione in forma semplificata avvertitene all'uopo le parti costituite.

DIRITTO

1. In via preliminare va rilevato che le ricorrenti dr.ssa Chiara Garò e dr.ssa Maria Carmela Sottile hanno dichiarato di non avere interesse alla coltivazione dell'istanza cautelare in quanto sono state ammesse la Sottile alla Scuola di Specializzazione di Geriatria di Messina e la Garò in quella di Scienza dell'Alimentazione, senza specificare in quale Università si tratti.

La dichiarazione di carenza di interesse alla coltivazione dell'istanza cautelare comporta che essa possa estendersi anche al ricorso per la sola ricorrente Sottile che aspirando ad ottenere la Scuola di Specializzazione in Geriatria in Catania ha appunto ottenuto il bene della vita, consistente nella ammissione alla Scuola di Specializzazione richiesta anche se in una sede distante alcuni chilometri da quella indicata nella domanda che era Messina, con conseguente declaratoria nei suoi confronti.

2. Per i rimanenti ricorrenti, invece, il ricorso è infondato e va pertanto respinto come da precedenti specifici della sezione sull'argomento: TAR Lazio sez. III bis,

9.3.2015, n. 3926, 24.3.2015, n. 4530.

3.1 Con la prima censura parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 6, 7, 8 del D.Miur 8 agosto 2014, n. 612 e degli articoli 2, 3 e 5 del D.Miur 30 giugno 2014, n. 105, eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Con essa le interessate rappresentano che data l'inversione dei quesiti delle due Aree Medica e dei Servizi Clinici, il MIUR ha stabilito che a tutti i candidati doveva essere attribuito il relativo punteggio delle domande completamente errate per ciascuna Area di tal che risulta che ciascun concorrente abbia risposto in modo corretto ai quesiti, contrariamente a quanto accaduto nella realtà concorsuale, con una ingiusta equiparazione dei candidati che non hanno risposto correttamente con quelli che, invece, hanno risposto correttamente.

Insistono su quanto rappresentato in fatto e che cioè la situazione sarebbe ancor più grave se si consideri che anche altre domande del settore di endocrinologia e di malattie dell'apparato cardiovascolare sono sbagliate, per come evidenziato dalla Commissione nel verbale del 4 novembre 2014.

3.2. Tale censura può essere esaminata a fattor comune con la seconda: violazione e/o falsa applicazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 degli articoli 6, 7 8 del D.M. MIUR 8 agosto 2014, n. 612, degli articoli 2, 3 e 5 del D.M. Miur 30 giugno 2014, n. 105, eccesso di potere per disparità di trattamento, falsità di presupposto, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta, incompetenza, carenza di potere e violazione del principio del *contrarius actus* e dell'autovincolo assunto con la *lex specialis*.

Con detta doglianza le ricorrenti fanno valere che, al contrario di quanto in un primo tempo divisato dal Ministero e che cioè data l'inversione dei 30 quesiti delle due Aree medica e dei servizi clinici le prove andavano annullate e rielebrate, dopo il parere dell'Avvocatura dello Stato e le decisioni della Commissione nazionale, l'Amministrazione dell'istruzione ha optato per la "neutralizzazione" di due

domande per ciascuna delle due Aree, mentre, a ben vedere, l'unica soluzione prospettabile a fronte delle radicali illegittimità occorse nell'ambito del procedimento valutativo doveva essere la rinnovazione della procedura in via integrale.

Conseguentemente la graduatoria basata su 28 domande anziché sulle 30 iniziale non può conservare alcuna legittimità all'operato del MIUR, in quanto in palese violazione del bando di cui al D.M. n. 612/2014.

Altro profilo di illegittimità consiste nella circostanza che il Ministero non ha adottato alcun provvedimento che autorizzasse la stesura delle graduatorie secondo i criteri sanciti dal verbale del 3 novembre 2014, in violazione del principio del *contrarius actus*.

Con un ulteriore aspetto della medesima censura insistono che la graduatoria fondata e redatta sulla base dei punteggi è categoricamente falsa perché fondata su quesiti non elaborati a quel fine dalla Commissione all'uopo deputata.

3.3 E può pure essere analizzata a fattor comune con la terza. Con essa i ricorrenti, che la fanno precedere da una seconda premessa in fatto, del contenuto meglio in narrativa precisato, deducono la errata formulazione dei quesiti 5, 11, 12, 38, 46, 49, 52 e di quelli meglio in perizia indicati e 5 di igiene e 8 di geriatria; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3 Cost., e degli articoli 6, 7 e 8 del D.MIUR 8 agosto 2014, n. 612 nonché degli articoli 2, 3 e 5 del D.MIUR 30 giugno 2014, n. 105, del d.lgs. n. 368 del 1999; eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione.

Con la detta doglianza gli interessati deducono che tutta la procedura, per come gestita dal MIUR, appare contrastare con il principio del merito costituzionalmente garantito dagli articoli 33 e 34 Cost: laddove, infatti, il questionario sia colmo di errori, come avvenuto nel caso in esame, la selezione ne risulta ovviamente falsata e non rispettosa dei parametri costituzionali.

A tal riguardo rappresentano che, come risulta da apposita perizia versata in atti, vi

sono anche altre domande oltre a quelle individuate dalla Commissione che avrebbero meritato risposte diverse.

Lamentano che laddove il bando all'art. 7, comma 9 ha stabilito che in ordine alla seconda prova: "La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare, alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell'area di riferimento indicati nell'allegato 2.", poiché le 30 domande delle due Aree sono state invertite oltre alla gravità di avere assegnato il punteggio delle quattro domande palesemente non pertinenti al settore medico o dei servizi clinici, anche le ulteriori 28 domande hanno "determinato la valutazione di dati clinici, diagnostici ed analitici riferiti alle materie riconducibili solo ad alcuni e non a tutti gli SSD fondamentali dell'area medesima, come invece prescritto dal bando."

Con ulteriore profilo i ricorrenti deducono pure che la Commissione non avrebbe potuto validare i quesiti in quanto non era al completo dei suoi componenti perché mancavano i membri professori in medicina interna, igiene generale e applicata e medicina legale, laddove la composizione della Commissione era stata predeterminata al fine di garantire la presenza di un esperto per ogni materia di riferimento.

4. Le censure non possono essere condivise e conviene principiarsi proprio dagli aspetti che riguardano la sanatoria della inversione dei quesiti, in quanto è quella, contestata la quale, anche le altre appaiono prive di qualsiasi consistenza.

4.1 Come già chiarito nella sentenza n. 3926 del marzo scorso, e come peraltro osservato dalla stessa Commissione nazionale in sede di riesame nel verbale del 3 novembre 2014, a causa della seconda parte dell'art. 7, comma 9 del bando stesso, che prevede letteralmente che la "valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell'area di riferimento", poiché queste sono indicate nella quarta colonna della Tabella di cui all'Allegato 2, citato dal bando e comprendono testualmente insegnamenti comuni alle due Aree come Anatomia Patologica, Medicina interna, Fisiologia, l'aver la Commissione considerato che molti degli insegnamenti cui si riferivano 28 delle 30 domande fossero in realtà riconducibili a

tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali all'area di riferimento, impedisce di ritenere "... che l'inversione dei quesiti, pur erroneamente effettuata, possa essere ritenuta radicalmente inficiante l'intera procedura..., proprio per essere le domande ab origine riferite comunque a materie che, ancorchè inserite in tre Aree differenti, non avrebbero potuto che essere ricondotte a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali in sede di valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici." (cfr. TAR Lazio, sezione III bis, n. 3926/2015).

Nella discussione in Camera di Consiglio ed anche in quelle che hanno preceduto la presente e nelle quali è stata trattata l'analoga problematica, è emerso il dubbio che la circostanza che in effetti le tre Aree presentassero materie comuni e che tale osservazione sia stata ritenuta dalla Commissione dirimente al fine di annullare soltanto quattro domande per le due Aree nelle quali i quesiti erano stati invertiti (Testualmente "Data l'importanza dei settori scientifico-disciplinari fondamentali che sono parte irrinunciabile della formazione medica, diverse sono le sovrapposizioni tra i ssd fondamentali relativi sia alle scuole di specializzazione di area medica e sia a quelle dell'area dei servizi clinici": verbale della Commissione nazionale per il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle S. di S. in Medicina a.a. 2013/2014 in data 3 novembre 2014), finisca per appiattare le specificità dei vari Settori.

Ma anche tale profilo, che peraltro appare pure sfiorato con l'osservazione secondo cui (pag. 31 del ricorso) i quesiti poi in realtà hanno incluso Settori Scientifico Disciplinari caratterizzanti e non fondamentali dell'area medesima, che avrebbero dovuto essere proposti ai candidati nella parte specifica, non può trovare accoglimento.

Come specificato nel verbale del 3 novembre 2014 che, per tale aspetto, appare del tutto rispettoso del bando "delle 30 domande contenute nella prova di area medica del 29 ottobre, 27 sono riconducibili ai 5 SSD comuni tra l'area medica e quella dei servizi, 1 quesito è riferibile al SSD Farmacologia (SSD fondamentale dell'area medica, ma non dell'area servizi) mentre 2 quesiti non risultano pertinenti con alcun SSD fondamentale delle scuole dell'area medica; delle 30 domande contenute nella

prova di area dei servizi clinici del 31 ottobre, 28 sono riconducibili ai 5 SSD comuni tra l'area servizi clinici e l'area medica, mentre 2 quesiti non risultano pertinenti con alcun SSD fondamentale delle scuole dell'area servizi”.

E d'altra parte si sta parlando della inversione dei quesiti nella parte che riguarda le prove dei settori fondamentali delle due Aree Medica e dei Servizi Clinici le cui prove si sono tenute nei giorni 29 e 31 ottobre e non dei quesiti relativi ai settori specialistici delle due Aree, per i quali peraltro la Commissione si è pronunciata in ordine alla esattezza di una domanda della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare e di una domanda della Scuola di specializzazione in endocrinologia con il verbale di un'altra seduta tenutasi in data 4 novembre 2014.

4.2 A tale proposito va pure contestata la terza censura proposta con la quale i ricorrenti hanno contestato che non soltanto le due domande per ogni Area non apparivano pertinenti, ma ve ne erano numerose altre che non ammettevano le risposte ritenute invece valide dalla Commissione, suffragando tale loro posizione con perizia di parte.

La questione della validità delle perizie di parte nell'ambito del giudizio amministrativo è stata analizzata dalla sentenza della sezione n. 7729 del 13 settembre 2012, laddove si è chiarito che “prima del definitivo ingresso nel giudizio amministrativo della consulenza tecnica, circa l'uso di perizie pro actore nell'ambito del giudizio amministrativo è da osservare che la giurisprudenza era orientata nel senso di ritenere che “Nella giurisdizione di legittimità l'accertamento istruttorio riguardante una valutazione tecnico - discrezionale dell'amministrazione è circoscritto dai motivi di ricorso che non possono impingere al merito dell'azione amministrativa,” (Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 23 dicembre 1999, n. 681), potendo porre in evidenza profili di logicità e irragionevolezza e falsità dei presupposti sempre che un principio di prova si desuma dal materiale istruttorio offerto dalla parte sulla quale incombe il relativo onere. Cioè sostanzialmente la parte proponeva una visione dei fatti fornendo un principio di prova, anche tramite perizia ed il giudicante, qualora si ritenesse adeguatamente compulsato poteva a sua volta promuovere una verifica ai sensi dell'art. 44 del T.U. delle Leggi sul

Consiglio di Stato o una consulenza tecnica, come aggiunta dalla legge di riforma del processo amministrativo 21 luglio 2000, n. 205.” (TAR Lazio, sez. III bis, n. 7729/2012).

Nel prosieguo la sentenza poneva in evidenza che “Nelle prove d’esame e concorsuali, laddove il merito amministrativo è rilevante, incombe sulla parte l’obbligo di dimostrare che la valutazione della Commissione sia stata manifestamente illogica ed incongrua, siccome generata da una erronea impostazione della/e domanda/e, in base al principio *onus incumbit eo qui dicit*” ed è ciò che, nel caso in esame tentano di effettuare i ricorrenti con la detta perizia offrendo l’interpretazione delle risposte asseritamente corrette a svariate domande data dal perito di parte, rimettendola, dunque, alla valutazione del giudice.

Con l’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo che ha peraltro offerto una nuova veste alla consulenza tecnica di ufficio, l’obbligo probatorio si è fatto ancora più stringente, disponendo il legislatore che spetta alle parti l’obbligo di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni e che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non contestati dalle parti costituite. (art. 64 commi 1 e 2 del c.p.a.).”.

E nel caso in esame ancorché il Ministero nulla opponga alla detta interpretazione delle domande fornita dalla perizia di parte ciò che si chiede al giudicante è una completa sovrapposizione all’operato di validazione della Commissione nazionale, ingerendosi nel merito delle valutazioni strettamente tecniche di quell’organo, senza peraltro riuscire a dimostrare la manifesta irragionevolezza o illogicità dello stesso, rientrandosi sovente nell’alveo delle conoscenze strettamente scientifiche e professionali tipiche della scienza medica nella scelta di una risposta piuttosto che di un’altra, con conseguente completa reiezione della censura (cfr. pag. 29 – 30 del ricorso dove si contestano le risposte alle domande 38 e 49).

Tale principio è enunciato proprio in sede di ammissione della verifica da parte della quarta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza del 22 maggio 2014, n. 2639 laddove si avvisa che essa rappresenta pur sempre uno strumento del sindacato

debole del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione.

E di conseguenza, ammesso che la perizia possa essere un valido strumento per compulsare i poteri istruttori del giudice, non è che una volta espletata la consulenza o la verifica i risultati possono comportare la sostituzione del giudice amministrativo alle ridette valutazioni discrezionali in specie dove esse si basino su dati scientifici caratterizzati da un forte elemento di tecnicità.

4.3 Una qualche osservazione merita pure la parte della terza censura con cui i ricorrenti fanno valere che l'operato della Commissione non era comunque da ritenersi valido perché mancavano tre docenti esperti di altrettante specializzazioni e cioè Medicina interna, Igiene generale e applicata e Medicina legale, come pure sopra specificato.

Al riguardo la sezione di certo non ignora la propria giurisprudenza secondo cui la Commissione di concorso ha la natura di collegio perfetto nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini delle valutazioni dei candidati come sono la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali (cfr. TAR Lazio, sezione III bis, 13 settembre 2012, n. 7774 e pure Consiglio di Stato, sezione V, 9 marzo 2012, n. 1347).

Tuttavia nel caso in esame non paiono ricorrere i requisiti acciocché si verta nell'ipotesi del collegio perfetto, in quanto le operazioni cui la Commissione era chiamata ad effettuare non coincidevano con nessuna di quelle sopra richiamate: soprattutto non si è trattato di determinare i quesiti da sottoporre ai candidati, che le prove avevano già effettuate sulla base di quelli da tempo predisposti, quanto piuttosto di validare quelli scambiati, risultato questo effettuato secondo valutazioni come si ripete del tutto non sovrapponibili, né sostituibili da parte del giudice amministrativo se non nell'ipotesi di una totale e manifesta illogicità ed irragionevolezza che i ricorrenti non riescono tuttavia a dimostrare, come sopra chiarito.

5. Con la quarta censura le interessate deducono: violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e di buon andamento, dell'art. 4 del D.M. 8 agosto 2014, n. 612, punto 1, degli articoli 3, 97 e 34 Cost. intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello stato di certezza del diritto (art. 3), buon andamento ed imparzialità della P.A. (art. 97) e principio di meritocrazia e dell'art. 1 comma 2 del d.P.R. n. 487/1994.

5.1. Con la detta doglianza i ricorrenti lamentano le numerose irregolarità che hanno costellato lo svolgimento delle prove: dalla inidoneità degli strumenti messi a disposizione per raggiungere lo scopo prefissato, quale il software, alla fuga di notizie ed agli aiuti dall'interno dell'aula.

5.2. Essa non appare condivisibile secondo quanto pure osservato nella sentenza n. 3926 del 2015 e per le stesse ragioni: "La ritenuta inosservanza delle norme di salvaguardia della regolarità nello svolgimento delle prove non acquista il carattere lesivo ritenuto dai ricorrenti, poiché non viene posto in evidenza alcun nesso causale preciso e concordante tra le irregolarità riferite e l'esito negativo degli esami, introducendo piuttosto i ricorrenti una sorta di azione popolare sulla regolarità delle prove d'esame che non può trovare albergo nel giudizio di legittimità,...".

6. Col quinto motivo gli interessati deducono: violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis del concorso, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e dell'articolo 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, del D.Miur 20 aprile 2012, n. 74 e dell'Allegato 1, degli articoli 3, 4, 34 e 97 Cost., della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità travisamento e sviamento della causa tipica.

6.1 Secondo le prospettazioni dei ricorrenti i Commissari nella scelta dell'abbonamento delle domande, già sapevano quale punteggio era stato attribuito a quel singolo candidato e quindi come aiutarlo ad arrivare al punteggio dell'ultimo ammesso depennando o confermando la valutazione su questo e quel quesito.

6.2 La censura è totalmente smentita dalla lettura del verbale del 3 novembre 2014. In esso non si fa alcun riferimento ai punteggi da ciascun candidato conseguiti,

evenienza peraltro di impossibile realizzazione dato che i candidati superavano di numero le migliaia di unità e che avevano scelto ognuno tra cinquantadue scuole di specializzazione o alle domande che alcuni piuttosto che altri avrebbero errato e sulle quali avrebbero avuto bisogno di essere “aiutati”, di tal che essa rimane completamente sprovvista di alcuna dimostrazione.

Peraltro nella sentenza n. 4530 del 2015 lo stesso motivo è stato proprio ritenuto “inammissibile per carenza di interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento non potrebbe che comportare l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, a cui la ricorrente non ha manifestato interesse, ma non certo l’attribuzione alla ricorrente del punteggio necessario per collocarsi utilmente nella graduatoria a cui aspira.”, aspetto che non può che manifestarsi anche nel caso in esame.

7. Con la sesta doglianza gli interessati lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali, del giusto procedimento e dei principi di trasparenza ed imparzialità.

Con detta censura viene posto in rilievo che è mancata del tutto la verbalizzazione che abbia cristallizzato l’attività pubblicistica svolta dal CINECA e dal MIUR e dato atto del confezionamento dei plichi, né vi è un verbale di formulazione dei quesiti redatti dalla Commissione insediata dal MIUR. Anche l’operazione di ingresso del MIUR all’interno dei compiti per modificare le domande ed “alterare” i punteggi è intervenuta senza alcuna verbalizzazione e contraddittorio. Né vi sono atti di approvazione degli atti di concorso.

7.1 Essa può essere esaminata a fattor comune con l’aspetto della seconda censura con cui i ricorrenti fanno valere che è mancato un qualsivoglia provvedimento che autorizzasse la stesura delle graduatorie secondo i criteri sanciti dal verbale del 3 novembre 2014, in violazione del principio del *contrarius actus*.

7.2. Al riguardo occorre notare che il bando di cui al D.M. n. 612 del 2014 fa riferimento al precedente D.M. 30 giugno 2014, n. 105 recante “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368”, nel quale la procedura è dettagliatamente disciplinata senza tuttavia prevedere quale forma debbano assumere gli atti.

In particolare l'art. 4 stabilisce che sia la Commissione nazionale a validare i quesiti, a specificare i criteri di valutazione dei titoli di studio e di redazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero. Di conseguenza col verbale del 2 settembre 2014 la Commissione ha appunto proceduto alla validazione dei quesiti predisposti dalla apposita ditta a ciò adibita, in precisa esecuzione di quanto dalle norme stabilito.

Quando poi si è verificata l'inversione dei trenta quesiti dell'Area medica con quelli dell'Area dei Servizi Clinici dopo lo svolgimento delle relative prove, la sola Commissione poteva procedere a verificare le conseguenze dell'inversione ed a chiarire quale dovesse essere il successivo operato dell'Amministrazione, come risulta dal verbale del 3 novembre 2014.

Ma in relazione al momento in cui l'inversione è stata rilevata e cioè dopo lo svolgimento delle prove scritte, si innesta l'ulteriore modalità di svolgimento del concorso le cui scadenze erano disciplinate dall'art. 5 del D.M. n. 105/2014 che al comma 2 stabiliva: “Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere. Le graduatorie sono rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento delle prove.”.

L'attuazione di tali disposizioni è recata dall'art. 8 del D.M. n. 612/2014, il cui comma 5 stabiliva una precisa cadenza per il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuna Scuola ai fini dell'iscrizione, prevedendo la pubblicazione sul

sito riservato delle graduatorie provvisorie ad una certa data, stabilendo una data entro la quale i candidati dovevano optare e quindi fissando la data di pubblicazione delle graduatorie aggiornate e dei successivi scorrimenti, pubblicati settimanalmente sempre sul sito riservato dopo il 17 novembre.

Dalle superiori osservazioni e considerazioni emerge dunque che le norme pure citate nelle premesse del bando di cui al D.M. n. 612 del 2014 non paiono prevedere che la graduatoria nazionale di accesso alle scuole di specializzazione debba essere adottata con un espresso decreto ministeriale, dato che tutta la procedura doveva essere gestita in via informatica, a causa anche dei numerosi partecipanti – oltre 12.000 – ed a causa della circostanza che per un anno accademico non si sono svolte prove di accesso alle scuole di specializzazione con la conseguenza che l'operato dell'Amministrazione non pare evidenziare alcuna lesione della posizione giuridica degli interessati sotto questo profilo e fermo sempre restando che le statuizioni recate dai verbali della Commissione nazionale hanno natura di atto pubblico, nonostante la loro veste formale e fanno fede fino a querela di falso.

8. Con la settima censura gli interessati deducono la violazione e falsa applicazione dei principi della Corte Costituzionale n. 383 del 1998 e degli articoli 3, 4, 32, 33, 34 contraddittorietà tra più atti della P.A., violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

8.1 Lamentano che i posti stabiliti per le Scuole di Specializzazione sono soltanto 5000 quando invece, l'Accordo tra Ministero e Conferenza Stato Regioni e Province autonome avrebbe individuato in 8194 i posti disponibili.

8.2 Parte ricorrente legge in maniera solo parziale l'Accordo per la determinazione del fabbisogno di medici specialistici per il triennio 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014. Da esso risulta che i 5000 posti sono riferiti al primo anno di corso, nel quale il concorso è effettuato a livello nazionale e che il Ministero dell'Economia e Finanze ha individuato nel numero di 21.924 i contratti di formazione specialistica a carico dello Stato a partire dall'a.a. 2011/2012; all'art. 3 l'Accordo specifica pure che poiché “il numero dei contratti finanziati dallo Stato non consente di soddisfare il

fabbisogno concordato, resta ferma la possibilità di finanziare, nei limiti del predetto fabbisogno ulteriori contratti di formazione specialistica con risorse regionali e di altri soggetti.”, di modo che la censura non ha neanche essa una sua dimostrazione, dato che non è esclusa, come consta al Collegio, l’assegnazione di ulteriori borse di studio finanziate dalle Regioni che ne hanno disposto i relativi stanziamenti.

9. Con l’ottavo mezzo i ricorrenti deducono la violazione dei principi di pubblicità, imparzialità trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di potere per disparità di trattamento carenza di istruttoria, falsità di presupposto, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta, errata valutazione dei titoli di studio ai fini della attribuzione del relativo punteggio di curriculum al singolo concorrente.

9.1 Gli interessati lamentano che il Ministero avrebbe specificato i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio dei concorrenti, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, in maniera errata e manifestamente ingiusta trascurando l’esistenza di profonde differenziazioni tra gli ordinamenti didattici dei singoli Atenei di provenienza dei candidati e ciò ha causato una manifesta disparità di trattamento tra i concorrenti che sarebbe impossibile rendicontare ex post e mediante le prove di resistenza per l’intreccio inestricabile tra le varie graduatorie.

9.2 Al riguardo i ricorrenti non dimostrano quale peso tale mancata differenziazione tra gli ordinamenti didattici ai quali gli stessi appartengono abbia inciso sulla loro posizione, con la conseguenza che la censura siccome peraltro coinvolgente i criteri con i quali la Commissione, per come sopra esaminato, ha disposto sulla valutazione dei titoli, finisce per introdurre una illegittima invasione della sfera di merito dell’Amministrazione, laddove al giudice amministrativo è riservato un sindacato debole in tema di elaborazione di giudizi di valutazione, delle valutazioni stesse pronunciate da una commissione di concorso ed espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile, come noto soltanto sotto le figure sintomatiche dell’eccesso di potere della manifesta illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza (principio ricavabile da Consiglio di Stato, sezione IV, 22 maggio 2014, n. 2639 in tema di verifica quale strumento del sindacato debole del giudice amministrativo e pure posto in evidenza dalla sezione nella sentenza n. 3926/2015 e da tutta la

giurisprudenza ivi citata: Consiglio di Stato, sezione IV, 27 aprile 2012, n. 2484 e TAR Lazio, III bis, 19 aprile 2014, n. 4333, Consiglio di Stato, sezione IV, 5 marzo 2010, n. 1274, TAR Lazio, sezione III bis, 25 giugno 2013, n. 6322).

10. Con la nona censura infine parte ricorrente deduce la violazione del regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del d.lgs. n. 368 del 1999, violazione dei principi in materia concorsuale, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, del principio del favor participationis, lesione del principio del legittimo affidamento, sviamento di interesse; violazione del principio di gerarchia delle fonti, esorbitanza normativa e ancora violazione della normativa ministeriale.

10.1 Con essa gli interessati aggrediscono la norma del bando che dispone la decadenza da tutte le graduatorie delle altre scuole di specializzazione diverse da quella di assegnazione stravolgendo il sistema delle opzioni ed incidendo, a catena, sulle posizioni di tutti i partecipanti e, sostengono, in violazione dell'art. 36 comma 1 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e del Regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 105 del 2014, in particolare dell'art. 5, comma 2 sopra riportato. Rappresentano dunque che se in base a quest'ultima norma il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola e se il candidato nella domanda di partecipazione al concorso, per consentire lo scorrimento della graduatoria, doveva indicare in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere, poi non ha senso prevedere la decadenza dall'accettazione dell'una nelle restanti graduatorie.

Allo stato la censura proposta dai quattro ricorrenti appare inammissibile per non assimilabilità della posizione da ciascuno rivestita.

Nel decreto monocratico del 17 dicembre 2014, n. 6482 era stata proprio valorizzata la decadenza comminata da tutte le graduatorie indicate in ordine di preferenza da una candidata che risultava iscritta ad una delle Scuole di Specializzazione indicate in ricorso, ma nel caso in esame soltanto la Sottile risulta iscritta alla Scuola di Geriatria

nella sede di Catania e soltanto la Garò risulta iscritta alla S.S. in Scienza dell'Alimentazione; mentre i ricorrenti Castorina e Barone non risultano iscritti in alcuna scuola, almeno alla data della memoria per la presente Camera di Consiglio.

Per le ragioni testé esposte tra i quattro soltanto le prime due hanno interesse alla coltivazione della censura dal momento che la Scuola cui aspirano è per la Sottile sempre Geriatria ma di Messina e per Garò è Endocrinologia di Milano e tali interessi le pongono in condizione completamente difforme dalla posizione degli altri due ricorrenti, che non essendo iscritti non hanno, invece, di che dolersi circa la decadenza da tutte le altre Scuole, per come dalla norma del bando disposto.

Di conseguenza la censura è proprio inammissibile per mancanza di identità della lesione della posizione giuridica soggettiva dedotta.

11. Per le superiori considerazioni il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per la ricorrente Sottile Maria Carmela e per il resto va respinto.

11. La reiezione solo parziale del ricorso consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per la ricorrente Sottile Maria Carmela e per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)